



studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. 1LM- 20/05/2009

COMUNE DI MULAZZANO

P.zza del Comune, 1 – Mulazzano (LO)



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
(ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e successiva modifica con D.G.R.
13950/2003)**



Relazione tecnica

Bergamo, maggio 2009

Massimo Elitropi

Renato Caldarelli



INDICE

1. PREMESSA	2
2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	4
3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	5
4. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	7
4.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904	7
5. RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	11
6. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	14
6.1 Regolamento ai sensi del R.D. 368/1904	14
7. RETICOLO IDRICO MINORE.....	17
8. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
8.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904.....	19
8.2 Attività consentite previa autorizzazione comunale.....	22
8.3 Canoni di polizia idraulica.....	24
9. OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	25

ALLEGATI

- Manufatti e criticità rilevate;
- Canoni di polizia idraulica.

TAVOLE

- TAV. 1: Sovapposizione della CTR sulla mappa catastale – scala 1:10.000;
- TAV. 2A: Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:10.000 (base CTR);
- TAV. 2B (N-S): Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:5.000 (base AFG);
- TAV. 3 (A, B): Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:2.000 (base AFG);
- TAV. 4: Censimento delle opere assoggettate al pagamento dei canoni di Polizia Idraulica – scala 1:5.000 (base AFG);



1. PREMESSA

Con Delibera di Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” la Regione Lombardia trasferisce dalle Strutture del Territorio, Ex Genio Civile ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni di individuazione, gestione e manutenzione nonché l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore.

L’art. 4 delle Linee Guida di Polizia Idraulica n. 8943 del 03/08/2007 pubblicata nel B.U.R.L. 3 s.s. del 07/09/2007 n. 36 e del combinato disposto della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 definisce l’Autorità competente di Polizia Idraulica nel seguente modo:

- ✚ per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e D.G.R. 13950/2003): la Sede Territoriale competente per provincia;
- ✚ per il reticolo idrico principale di competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- ✚ per il reticolo idrico minore: i comuni (ai sensi dell’art. 3 comma 114 L.R. 1/2000).

Il reticolo idrico minore viene definito come la porzione residuale di reticolo idrografico rispetto al reticolo principale, così come riportato in Allegato A della stessa DGR n. VII/7868. In particolare, viene stabilito come appartenente al reticolo idrico minore un qualsiasi corso d’acqua (per la cui definizione si può far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 Febbraio 1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 1977 n. 48) rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri:

- ✚ sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- ✚ sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- ✚ sia interessato da derivazioni d’acqua;
- ✚ sia rappresentato come corso d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).



Restano invece di competenza regionale le attività di gestione, manutenzione e polizia idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito dall'Allegato A della D.G.R. 7868/02 ed integrato con l'elenco riportato nella D.G.R. 8/8127 dell'1 ottobre 2008.

Esiste infine una terza categoria di corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica. Nel febbraio 2005 l'Allegato D è stato sostituito ed aggiornato dalla D.G.R. 7/20552 dell'11 febbraio 2005 "approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003".

Con D.G.R. 13950/03: Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica", la regione ha introdotto alcune modifiche, fra le quali rivestono particolare importanza:

- ✚ ridefinizione dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato B denominato "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- ✚ ridefinizione dei valori dei canoni contenuti nell'Allegato C denominato "Canoni Regionali di polizia idraulica";
- ✚ i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/03 esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'Allegato D della D.G.R. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 della L.R. stessa.

Il reticolo idrico di pertinenza consortile è assoggettato alle norme previste dal R.D. 368/1904 e recepite nel regolamento interno di ciascun Consorzio, mentre il restante reticolo è normato ai sensi del R.D. 523/1904.

Risulta pertanto evidente come l'attribuzione di un corso d'acqua al Reticolo Idrico Minore piuttosto che alla rete idrica di competenza consortile, oltre a implicare una diversa assegnazione gestionale, comporta l'attribuzione di fasce di rispetto di ampiezza differente nelle quali vige un diverso regolamento. In particolare è importante sottolineare come nel già citato Allegato D, venga riportato l'elenco dei canali consortili maggiori, mentre non è indicato l'elenco dei corsi d'acqua minori ad essi spesso subordinati.



Sul reticolo minore così individuato sono trasferite dagli Uffici Regionali ai Comuni tutte le competenze tecnico-amministrative che si traducono, come meglio specificato nella D.G.R. 8943 del 3 Agosto 2007 “Linee guida di Polizia Idraulica”, in:

- ✚ esercizio delle funzioni di polizia idraulica e applicazione e riscossione dei canoni;
- ✚ interventi di manutenzione ordinaria degli alvei;
- ✚ definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività consentite e vietate al loro interno.

Sui corsi d'acqua riportati nella D.G.R. 7/20552 dell'11 febbraio 2005, appartenenti sia al reticolo idrico principale che minore, le attività sopra descritte restano di competenza dei Consorzi di Bonifica.

2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per la definizione del reticolo idrico minore del Comune di Mulazzano è stata sovrapposta la cartografia ufficiale, rappresentata dalle carte IGM e CTR, alle mappe catastali dell'intero territorio comunale (in formato digitale nel caso del Comune di Mulazzano). In tale maniera è stato possibile avere un quadro completo dell'idrografia e nel contempo rilevare eventuali spostamenti dei corsi d'acqua.

E' importante osservare che le proprietà segnate come demaniali sulle mappe catastali rimangono tali, anche se nel corso degli anni i corsi d'acqua si sono spostati. Va infatti ricordato che la cartografia IGM in scala 1:25.000 risale agli anni '60, la carta Tecnica Regionale agli anni '80 e '90 mentre le mappe catastali risalgono ai primi anni del '900.

Nonostante l'operazione di sovrapposizione non risulti precisa a causa dell'incongruenza del sistema di riferimento utilizzato tra le mappe catastali (sistema Cassini Soldner) e le altre mappe (sistema Gauss Boaga o UTM); i risultati ottenuti hanno comunque consentito di riconoscere alcune variazioni dell'assetto idrografico durante l'ultimo secolo.

Nella Tavola 1 sono riportati i risultati di questa sovrapposizione. Per motivi di chiarezza è stato deciso di rappresentare solo la sovrapposizione fra mappe catastali e CTR, che rappresentano le cartografie di maggiore dettaglio, evitando di



appesantire la tavola con gli elementi grafici della cartografia IGM (1:25.000) che, peraltro, non fornivano alcuna indicazione aggiuntiva.

Il confronto tra il reticolo riportato nella mappa catastale con quello contenuto nella CTR ha rilevato che alcuni tratti di rogge oggi non esistono più in quanto cancellati e/o inglobati dalle aree urbanizzate. Da segnalare le modifiche antropiche al tracciato del Canale Muzza in prossimità della frazione Casolta.

Si precisa che nelle mappe catastali sono indicati anche i canali privati (che non fanno parte del Demanio) contraddistinti da un numero di mappa e di cui i legittimi proprietari possiedono documentata titolarità.

Nel caso di corsi d'acqua demaniali, anche dove questi oggi non siano più presenti a seguito di modifiche di percorso naturali e/o artificiali, dove non si sia provveduto alla sdemanializzazione, la proprietà dell'area in precedenza occupata dal corso d'acqua resta demaniale. Ciò significa che su tali tratti il Comune deve richiedere i canoni di occupazione.

Dal reticolo idrografico così individuato è stato separato il reticolo principale che, da un confronto con l'Allegato A della D.G.R. 7868/02 (aggiornato con la D.G.R. 8/8127 dell'1 ottobre 2008) è risultato essere costituito dal Canale Muzza.

3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Sul territorio comunale di Mulazzano è stato individuato un unico corso d'acqua appartenente all'Allegato A della D.G.R. 7868/2002 (aggiornato dalla D.G.R. 8/8127 del 1 Ottobre 2008), e quindi ascrivibile al reticolo idrico principale: il Canale Muzza (Num. Progr: LO023;No iscr. El.A.A.P.P.:NE).

Il Canale Muzza è la spina dorsale del sistema irriguo del lodigiano nel settore compreso tra i fiumi Lambro e Adda. Lo scavo del canale fu iniziato nel 1220, sfruttando per la parte iniziale una depressione naturale preesistente; da quel periodo ha sempre funzionato alimentando tramite da 75 bocche di derivazione la rete secondaria di irrigazione.

L'opera idraulica si sviluppa per 39 km a partire da Cassano d'Adda, dove deriva le acque dall'Adda, fino a Cornegliano Laudense, con una larghezza dell'alveo variabile tra 30 e 50 m e una profondità massima di 3 m. La Muzza è divisa in numerose



sezioni a mezzo di quindici dighe trasversali, dette *levate*, che hanno il compito di regolare la sua portata e quella delle derivazioni. Il comprensorio irriguo comprende il territorio di 34 comuni, tra cui Mulazzano, ed è gestito dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana.



Foto 1: Canale Muzza in corrispondenza della frazione di Quartiano.

Foto 2: Canale Muzza in prossimità della S.P. 138.

Il Canale Muzza: attraversa con orientazione nord-sud il territorio comunale di Mulazzano passando ad est del centro abitato ed attraversando la frazione di Quartiano.

Il Canale Muzza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, così come identificato nella DGR 12028/1986: *“Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 Agosto 1985, n. 431, dei corsi d’acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 Giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, legge 8 Agosto 1985, n. 431.”*

Il Canale Muzza appartiene sia al reticolo principale, essendo un bene demaniale fin da XV secolo, che a quello di bonifica gestito dal Consorzio Muzza e Bassa Lodigiana (codice SIBITER DE001). Infatti ai sensi della legge 984/1977 il canale è stato oggetto di un passaggio di competenze pubbliche. Il Ministero delle Finanze nel 1980 (decreto n. 42296 del 01/08/1980) ha trasferito il bene demaniale e tutte le sue pertinenze dal Demanio dello Stato a quello della Regione Lombardia la quale, contestualmente, ha delegato (verbale del 06/02/1981 registrato all’Ufficio del Registro degli Atti Pubblici di Milano al n. A/2-04402-Mod. 71-M-sezione 1 in data 20/02/1981), l’allora Consorzio Muzza, alla sua gestione e manutenzione.



4. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

La normativa cui fare riferimento è il R.D. 523/1904: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

Il R.D. 523/1904, art. 96 determina “i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...”. È prevista la possibilità di deroga al R.D. 523/1904 previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.

Ai fini dell’ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/2006.

In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle 3, 3/A dell’allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006.

4.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904

Sui corsi d’acqua presenti appartenenti al Reticolo Idrico Principale è stata applicata una fascia di rispetto di 10 metri. Le distanze dai corsi d’acqua vanno intese misurate dal piede arginale o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tale fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell’ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. Tali fasce di rispetto possono essere, sentiti gli Enti Competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall’art. 18 della Legge 22/10/1971, n. 865, ovvero nelle aree che al momento dell’approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l’obbligo, per il soggetto beneficiario delle deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d’acqua. Per la riduzione delle suddette fasce di rispetto, da 10,0 m a non meno di 4,0



m, dovranno essere condotti appositi studi idraulici di dettaglio i contenuti dei quali sono da concordare con l'autorità idraulica.

E' opportuno che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto (10 m) preventivamente agli interventi in progetto.

All'interno delle fasce di rispetto saranno applicate le seguenti disposizioni:

- a. È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b. È vietata qualsiasi edificazione;
- c. all'interno delle fasce sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., senza l'aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico di superficie o volume e senza mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- d. La realizzazione di nuove costruzioni, così come definite dalla L.R. 12/05 art. 27 comma lett. e) comma 1), è consentita unicamente per strutture amovibili e aventi caratteristiche di agevole asportabilità, che non costituiscono SLP, a seguito di valutazione dell'amministrazione comunale e dell'Autorità Idraulica competente, che ne valuteranno, rispettivamente, l'ammissibilità urbanistica e la compatibilità idraulica. Le strutture di cui al periodo precedente dovranno essere rimosse, a spese totalmente a carico dei soggetti titolari e senza pretesa di alcun indennizzo da parte dei medesimi, entro un termine di 15 giorni qualora le autorità competenti ne ravvisino ragioni di pubblica utilità sia sotto il profilo idraulico sia sotto quello urbanistico. Tale termine potrà essere ridotto qualora sia necessario provvedere ad interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità. Il titolare della concessione che non dovesse provvedere alla rimozione entro le tempistiche dettate, verrà chiamato a rispondere dei danni a persone, animali e cose nonché dei ritardi nella realizzazione delle opere che dovessero verificarsi a causa della mandata ottemperanza;



- e. Al fine di garantire la sicurezza del transito lungo i corsi d'acqua e delle proprietà confinanti, è inoltre consentita la realizzazione di recinzioni amovibili ad una distanza minima di 4 metri dal corso d'acqua. Tale distanza potrà essere ridotta solo su deroga dell'Autorità Idraulica competente in fase di rilascio dell'autorizzazione concessione, a condizione che non venga alterato il buon regime del corso d'acqua e non vengano intralciate le operazioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria. Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno trattato di altezza da 2,40 a 3,00 mt e di diametro di 10-14 cm, infissi nel terreno per la metà dell'altezza. Tali pali potranno sostenere una rete metallica plastificata di colore verde, che potrà essere mascherata da arbusti autoctoni (es. biancospino, sambuco, rosa canina, Prunus Spinosa, Ligustrum Vulgare), e/o traversi in legno. Nel caso la recinzione venga realizzata a distanza inferiore a 4 m, previa deroga, l'Autorità Idraulica potrà richiedere la rimozione con spese a carico del concessionario che non potrà richiedere alcun risarcimento alla pubblica amministrazione.
- f. È consentita l'attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non richiedano lavorazione del terreno;
- g. Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- h. Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- i. È vietata la distribuzione di reflui zootecnici;
- j. Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclo-



pedonali ad una distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e comunque non inferiore a 4.0 metri dal ciglio del corso d'acqua;

- k. Le difese radenti (che non comportino un restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto repellente) né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenza e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.
- l. Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici progetti di riqualificazione ambientale;
- m. Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, se non per ragioni di pubblica incolumità.



5. RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Come accennato, parte del reticolo idrografico di Mulazzano è ascrivibile al reticolo idrico di pertinenza consortile. Sulla base delle indicazioni fornite dalle D.G.R. 7868/02 e 13950/03 la determinazione delle fasce di rispetto e le norme applicabili ai corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica sono di competenza dei Consorzi stessi, in conformità a quanto stabilito nel R.D. 368/1904. In base alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 213/86 "Suddivisione in comprensori di bonifica del territorio regionale non già classificato di montagna, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 Novembre 1984, n. 59" il territorio di Mulazzano appartiene al comprensorio di bonifica gestito dal Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana.

L'elenco facente parte integrante della D.G.R. 7/20552 dell'11 febbraio 2005, che sostituisce l'Allegato D della D.G.R. 7868/02 individuando il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, riporta i seguenti canali consortili nel territorio di Mulazzano.

CODICE CANALE (SIBITER)	DENOMINAZIONE
CB015	Sillaro Cavetto
CL007	Sillaro Salerano
DE001	Muzza
PR004	Codogna Alta
PR013	Iris Cavo
PR014	Tris Cavo
SC006	Bertonica
SC007	Colo Fratta Villanova
SE008	Mongattino
SE025	Bolletta Ospitala Nord
SE027	Leccama Maiocca
SE028	Dresana Bondiola
SE029	Virola
SE030	Mulazzana
SE032	Molina
SE032A	Casola ramo Molina
SE033	Dossa



SE034	Guazzona
SE035	Rigoletta Montanasa
SE035A	Rigoletta ramo Montanasa
SE036	Montanasa
SE037	Boccona
SE039	Camola Vecchia
SE040	Pagana
SE041	Isola Balba
SE042	Bolenzana
SE043	S. Marco Virtuana
SE045	Muzzino S. Pietro
SE047	Triulza
SE048	Muzzino S. Bassiano Antegnatica
SE051	Muzzino S. Bassiano S. Bassiano

L'assetto del reticolo idrico consortile di questo settore della provincia lodigiana è caratterizzato da canali con due orientazioni preferenziali.

Un primo gruppo di rogge, costituito dal Canale Muzza, dalla Roggia Boccona, dalla Roggia Codogna, dalla Roggia Bolenzana e dalla Roggia Bertonica, è concentrato nella fascia orientale del territorio comunale ed ha orientazione nord, nordovest-sud, sudest. Una seconda serie di canali, ubicati ad ovest del centro abitato di Mulazzano (Roggia Sillaro Cavetto, Cavo Sillaro, Cavo Febo), non ha orientazione ben definita in quanto controllata dai paleomeandri del Cavo Sillaro. Quest'ultimo forma una lunga depressione sinuosa, ribassata poco meno di un metro rispetto al Livello Fondamentale della Pianura, che si sviluppa con continuità anche al di fuori del territorio di Mulazzano, seguendo la traccia dell'alveo abbandonato di un fiume la cui portata era paragonabile a quella attuale del Fiume Lambro.

Da questi canali principali hanno origine i canali minori che costituiscono la fitta rete irrigua del territorio di Mulazzano.



Tra le rogge principali troviamo:

- ✚ Roggia Bolenzana (SE042): ha origine dal Canale Muzza e si sviluppa per un primo tratto parallelamente ad esso in direzione nordovest-sudest fino all'intersezione con la S.P. 138, dove piega verso sud e scorre fino alla frazione di Quartiano. Prosegue poi nel territorio di Tavazzano con Villavesco.
- ✚ Roggia Bertonica (SC006): proviene da nord; dopo avere attraversato l'abitato di Cervignano d'Adda, prosegue verso sud attraversando la periferia orientale della frazione di Quartiano e seguendo la S. P. 207 fino alla località Casolta. Appena prima della frazione Mongattino piega verso sud e prosegue verso est, in territorio di Montanaso Lombardo.
- ✚ Roggia Codogna Alta (PR004): proviene da nord; dopo avere attraversato l'abitato di Cervignano d'Adda, prosegue verso sud segnando il confine amministrativo tra i comuni di Mulazzano e Galgagnano. All'altezza della frazione Mongattino la roggia piega prima verso ovest poi verso sud est disponendosi parallelamente al Canale Muzza e proseguendo il suo percorso in territorio di Montanaso Lombardo.
- ✚ Roggia Rigoletta Montanasa (SE035 e SE035A): proviene da nord; attraversa la frazione di Quartiano e prosegue verso sud passando nelle immediate vicinanze della località Casolta prima di proseguire in territorio di Montanaso Lombardo.
- ✚ Roggia Molina (SE032 e SE032A): deriva dalla Roggia Guazzona (SE034) e scorre parallelamente al Canale Muzza fino a Quartiano. Prosegue verso sud piegando prima verso est e poi verso sud fino a confluire nel Canale Muzza a sud della località Casolta.
- ✚ Roggia Pagana (SE040): deriva dal Cavo Iris (Roggia Balba) e prosegue verso sud passando a sud dell'abitato di Mulazzano seguendo la S.P. 138.
- ✚ Cavetto Sillaro (CB015): il canale ha origine dal cavo Sillaro Salerano all'altezza della località Isola Balba e descrive un'ampia ansa allungata in direzione sudovest. La sua geometria segue i paleomeandri del "Paleoalveo Cavo Sillaro".



- 🚧 Cavo Sillaro Salerano (CL007): il canale ha origine dalla Roggia Fratta in Comune di Dresano e descrive due ampie anse. Il suo percorso è controllato dai paleomeandri del “Paleoalveo Cavo Sillaro”.

6. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO CONSORTILE

La normativa di riferimento vigente è costituita dal R.D. 368/1904: “Regolamento per l’esecuzione del T.U. della L. 22 Marzo 1900, n. 195 e della L. 7 Luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Tale decreto, applicabile ai soli corsi d’acqua di pertinenza dei Consorzi di Bonifica, fornisce indicazioni sulle attività vietate e consentite nelle fasce di rispetto e deve essere recepito nella normativa applicata da ciascun consorzio di bonifica che operi sul territorio.

Sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 368/1904 è stata attribuita una fascia di rispetto di 10 m per le rogge appartenenti al reticolo consortile. In corrispondenza del centro abitato, in accordo con i tecnici del Consorzio di bonifica, l’ampiezza della fascia di rispetto del reticolo idrico consortile è stata ridotta da 10 a 4 m.

Sarà comunque necessario che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l’ampiezza delle fasce di rispetto preventivamente agli interventi in progetto.

Il territorio comunale di Mulazzano non è soggetto a fenomeni di esondazione tali da giustificare un ampliamento delle fasce previste dallo stesso R.D.

Sul Reticolo Idrico Consortile il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana rappresenta l’autorità idraulica competente pertanto preventivamente ad eventuali interventi sui canali da esso gestiti (attraversamenti, scarichi, etc.) dovrà essere richiesta all’Ente l’espressione del parere di compatibilità.

6.1 Regolamento ai sensi del R.D. 368/1904

Per quanto attiene i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico consortile di tutto il territorio comunale, vengono di seguito fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all’interno della fascia di rispetto.



- a. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
- b. è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 4 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esse vanno realizzate con pali amovibili e con rete metallica plastificata al fine di potere essere rimosse temporaneamente in caso di necessità; l'intervento di rimozione e successivo ripristino è a cura e spese delle proprietà. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
- d. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 4 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
- e. non è consentita la movimentazione di terreno a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 4 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- f. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
- g. è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 4 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;



- h. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
- i. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore a 10 m rispetto alla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;
- j. ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- k. non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che ne riducano la sezione. In casi di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.



7. RETICOLO IDRICO MINORE

Il reticolo idrico minore presente sul territorio comunale e diverso da quello principale e consortile, ha esclusiva funzione di irrigazione e/o di colo.

Nel Comune di Mulazzano i canali attribuiti al reticolo idrico minore sono Il Colatore Vistarina, il Cavo Febo, il Colatore S. Maria ed il colatore Riolo.

Il Colatore Vistarina MUL01 si sviluppa per circa 1,6 km dalla frazione Cassino d'Alberi fino al limite nord dell'abitato di Mulazzano, dove confluisce nella Roggia Mulazzana, in prossimità di via Lanzano. La direzione di scorrimento prevalente del colatore è nord-sud, ad eccezione di brevi tratti in cui le acque defluiscono da est a ovest. La profondità media del canale rispetto al piano campagna è compresa tra 1 e 2 metri. Il colatore è oggetto di un procedimento di bonifica a seguito dell'individuazione di una contaminazione da metalli pesanti.



Foto 3: Accumulo d'acqua nel tratto settentrionale del Colatore Vistarina.



Foto 4: Colatore Vistarina a sud della frazione di Cassino de Alberi.

Il colatore Febo MUL02 un tempo derivava le proprie acque dalle marcite della Cascina Virolo e dalle colature della Roggia Virolo; oggi riceve unicamente le acque di colatura di alcuni campi adiacenti. Il colatore ha inizio a nord della Cascina Cascinazza, sottopassa la Roggia Mulazzana e prosegue descrivendo un'ampia ansa fino ad intersecare la S.P. 138 e proseguendo in adiacenza alla zona artigianale di Roncomarzo fino al ponte canale sul cavo Sillaro.

Il colatore S. Maria MUL03 in origine derivava le proprie acque dalle marcite presenti a nord dell'abitato di Mulazzano, ma nel corso degli anni la parte di colatore posta a nord dell'abitato di Mulazzano è stata dismessa; allo stato dei fatti l'origine del colatore S. Maria è individuata a sud del centro abitato di Mulazzano, alimentato da acque



piovane, dalle colature dei campi e della Roggia Pagana. Da detto punto di origine il colatore corre parallelamente alla S.P. 158 fino alla frazione di Quartiano dove, in corrispondenza della periferia ovest, piega decisamente verso ovest prima di confluire nel Cavo Sillaro Salerano. La roggia risulta interamente tombinata ad eccezione dell'ultimo tratto (500 mt circa).

Il colatore Riolo MUL04 è ubicato nel settore occidentale, a sud della Cascina Ronco Marzo e si sviluppa con un'ampia ansa fino alla località Isola Balba, dove confluisce nel Cavo Sillaro; è alimentato dalle colature delle campagne adiacenti e in taluni casi anche dall'immissione delle acque di scarico della Roggia Isola Balba e e di acque della Roggia Triulza, tramite un canale di derivazione artificiale. In detto colatore vengono altresì convogliate le acque di scarico del depuratore del Capoluogo.

L'attività di rilevamento svolta nel marzo 2009, ha posto all'attenzione la necessità di alcuni interventi di manutenzione (pulizia alveo e attraversamenti, rimozione rifiuti, rimozione ostruzioni, punti con deflusso difficoltoso delle acque, scarichi, etc.) sui colatori del Reticolo Idrico Minore. Le criticità rilevate ed i manufatti presenti sono riportati nella TAV. 4 e nell'Allegato 1.

Si ricorda inoltre che lo scarico in corso d'acqua superficiale deve essere conforme ai valori limite di emissione allo scarico (Allegato B del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e tabelle 3, 3/A dell'allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006).

Nella tabella seguente è riportato l'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore nel Comune di Mulazzano.

Sigla	Denominazione	Percorso	Recapito
MUL 01	Colatore Vistarina	Da 92,4 m a 90,0 m s.l.m.	Roggia Mulazzana
MUL 02	Colatore Febo	Da 88,3 m a 87,0 m s.l.m.	Roggia Bolenta
MUL 03	Colatore S. Maria	Da 89,9 m a 87,2 m s.l.m.	Cavo Sillaro Salerano
MUL 04	Colatore Riolo	Da 85,8 m a 85,6 m s.l.m.	Cavo Sillaro Salerano



8. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO MINORE

Sui corsi d'acqua presenti sul territorio comunale di Mulazzano e appartenenti al Reticolo Idrico Minore, è stata applicata una fascia di rispetto di 10 metri. Le distanze dai corsi d'acqua vanno intese misurate dal piede arginale o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tale fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. Tali fasce di rispetto possono essere, sentiti gli Enti Competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art. 18 della Legge 22/10/1971, n. 865, ovvero nelle aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario delle deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Per la riduzione delle suddette fasce di rispetto, da 10,0 m a non meno di 5,0 m, dovranno essere condotti appositi studi idraulici di dettaglio i contenuti dei quali sono da concordare con l'autorità idraulica.

La fascia di rispetto è applicata anche sui tratti intubati e viene misurata dal limite esterno della tubazione.

E' opportuno che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto (10 m) preventivamente agli interventi in progetto.

8.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904

All'interno delle fasce di rispetto saranno applicate le seguenti disposizioni:

- a. È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b. È vietata qualsiasi edificazione;



- c. all'interno delle fasce sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., senza l'aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico di superficie o volume e senza mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- d. La realizzazione di nuove costruzioni, così come definite dalla L.R. 12/05 art. 27 comma lett. e) comma 1), è consentita unicamente per strutture amovibili e aventi caratteristiche di agevole asportabilità, che non costituiscono SLP, a seguito di valutazione dell'amministrazione comunale e dell'Autorità Idraulica competente, che ne valuteranno, rispettivamente, l'ammissibilità urbanistica e la compatibilità idraulica. Le strutture di cui al periodo precedente dovranno essere rimosse, a spese totalmente a carico dei soggetti titolari e senza pretesa di alcun indennizzo da parte dei medesimi, entro un termine di 15 giorni qualora le autorità competenti ne ravvisino ragioni di pubblica utilità sia sotto il profilo idraulico sia sotto quello urbanistico. Tale termine potrà essere ridotto qualora sia necessario provvedere ad interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità. Il titolare della concessione che non dovesse provvedere alla rimozione entro le tempistiche dettate, verrà chiamato a rispondere dei danni a persone, animali e cose nonché dei ritardi nella realizzazione delle opere che dovessero verificarsi a causa della mandata ottemperanza;
- e. Al fine di garantire la sicurezza del transito lungo i corsi d'acqua e delle proprietà confinanti, è inoltre consentita la realizzazione di recinzioni amovibili ad una distanza minima di 4 metri dal corso d'acqua. Tale distanza potrà essere ridotta solo su deroga dell'Autorità Idraulica competente in fase di rilascio dell'autorizzazione concessione, a condizione che non venga alterato il buon regime del corso d'acqua e non vengano intralciate le operazioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria. Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno trattato di altezza da 2,40 a 3,00 mt e di diametro di 10-14 cm, infissi nel terreno per la metà dell'altezza. Tali pali potranno sostenere una rete metallica plastificata di colore verde, che potrà essere mascherata da arbusti autoctoni (es. biancospino, sambuco, rosa canina, Prunus Spinosa, Ligustrum Vulgare), e/o traversi in legno. Nel caso la recinzione venga realizzata a distanza inferiore a 4 m, previa deroga, l'Autorità



Idraulica potrà richiedere la rimozione con spese a carico del concessionario che non potrà richiedere alcun risarcimento alla pubblica amministrazione.

- f. È consentita l'attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non richiedano lavorazione del terreno;
- g. Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- h. Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- i. È vietata la distribuzione di reflui zootecnici;
- j. Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ad una distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e comunque non inferiore a 4.0 metri dal ciglio del corso d'acqua;
- k. Le difese radenti (che non comportino un restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto repellente) né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenza e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.
- l. Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici progetti di riqualificazione ambientale;
- m. Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, se non per ragioni di pubblica incolumità.



8.2 Attività consentite previa autorizzazione comunale

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale per l'aspetto della qualità delle acque così come disciplinato nel Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 3 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"* e del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*. In particolare la normativa nazionale, recepita dalle direttive regionali, fornisce indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza, sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e sui valori limite di emissione allo scarico (Allegato B del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e tabelle 3, 3/A dell'allegato 5 parte III del D. Lgs 152/2006).

Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi d'acqua superficiali, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Comune. Il Comune stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri riportati nell'Allegato G del Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- ±20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- ±40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.



In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali.

In particolare:

- ▣ *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- ▣ *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

In generale dovrà comunque essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

L'art. 12 comma 4 del PAI prevede che anche i Consorzi di Bonifica, ove presenti, verifichino la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;

Gli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, quali ponti, reti fognarie, gasdotti, servizi tecnologici in genere etc. sono consentiti previa concessione e pagamento del relativo canone regionale. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno



essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/99). Il progetto di tutti gli attraversamenti aerei dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m tra l'intradosso della struttura e il livello del tirante di massima piena dell'acqua. Gli attraversamenti e i manufatti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/2006.

In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle 3, 3/A dell'allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006.

8.3 Canoni di polizia idraulica

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore il Comune esercita le funzioni di:

- ✚ emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- ✚ manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
- ✚ rilascio delle autorizzazioni;
- ✚ espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'allegato C della D.G.R. 7868/2002 contiene i canoni di polizia idraulica per il reticolo idrico principale (Allegato 1). Il Comune ha facoltà di applicare i medesimi canoni anche al reticolo idrico minore.



9. OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Le Linee Guida di Polizia Idraulica contenute nel Decreto Direttore Generale n. 8943 del 3 Agosto 2007 definisce gli obblighi dei frontisti riguardo la manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua. E' infatti da evitare, da parte dei soggetti interessati, ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Se le operazioni di manutenzione rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Dott. Geol. Renato Caldarelli



Dott. Geol. Massimo Elitropi

